

**Oggetto: LA PROROGA PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
PER I SOGGETTI ASSOGGETTATI AGLI STUDI DI SETTORE**

Con l'emanazione del DPCM in corso di pubblicazione sulla G.U. è ufficiale la proroga di 20 giorni del termine ordinario del 16 giugno 2010 (che diverrà il 6 luglio 2010) per il versamento del saldo imposte 2009 e del primo acconto 2010 per i contribuenti che svolgono attività per le quali risultano approvati studi di settore, senza l'applicazione di maggiorazioni. Per il secondo anno consecutivo la proroga è concessa in prossimità della scadenza del 16 giugno, a causa del ritardo della pubblicazione del *software* Gerico 2010, dovuto all'elaborazione dei correttivi che adeguano i calcoli di congruità degli Studi di Settore all'evoluzione della crisi economica in atto.

Scadenza	Adempimento	Soggetti interessati
6 luglio 2010	Versamento ordinario senza alcuna maggiorazione	Contribuenti che svolgono attività per le quali risultano approvati studi di settore (nonché i soci delle società di persone, gli associati di associazioni tra professionisti ed artisti, i collaboratori di imprese familiari nonché i soci di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza).
dal 7 luglio al 5 agosto 2010	Versamento con maggiorazione dello 0,40%	

Soggetti interessati alla proroga

Specularmente al DPCM 4 giugno dello scorso anno, i requisiti per potersi ritenere interessati al differimento sono:

- l'esercizio di attività economiche per le quali sono elaborati gli Studi di Settore;
- la dichiarazione di ricavi o compensi non superiori al limite massimo stabilito per ciascuno studio.

Generalmente, dunque, sono soggetti alla proroga i contribuenti che svolgono un'attività interessata agli studi di settore che rispettino il limite dei ricavi/compensi, non assumendo rilevanza ai fini della proroga il fatto che il contribuente rientri in una causa di esclusione o di inapplicabilità.

Il Decreto estende la proroga al 6 luglio 2010 ovvero al 5 agosto 2010 con la maggiorazione dello 0,40% anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt.5, 115 e 116 del Tuir a società, associazioni e imprese che rispettino il requisito di contribuente assoggettato agli studi di settore così come delineato. Trattasi dei contribuenti che tassano "per trasparenza" i redditi loro imputati:

- soci delle società di persone;
- associati di associazioni tra professionisti ed artisti;
- collaboratori di imprese familiari e coniuge dell'azienda coniugale;
- soci di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Il rinvio del termine ordinario del 16 giugno 2010 è previsto per tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap e comprende il pagamento del diritto annuo dovuto alle CCIAA (che, come noto, è legato alla scadenza del saldo delle imposte e beneficia della proroga).

Il differimento riguarda i pagamenti dei seguenti imposte e contributi:

• Irpef;
• Ires;
• Irap;
• Addizionali comunali e regionali;
• Iva per adeguamento alle risultanze degli studi di settore;
• Maggiorazione del 3% per l'adeguamento agli studi di settore;
• Saldo Iva annuale per coloro che presentano la dichiarazione in forma unificata;
• Contributi previdenziali.

Nella tabella che segue sono evidenziati, per i contribuenti che fruiscono della proroga e scelgono di effettuare un pagamento rateale delle imposte (da 1 a 6 rate se si sceglie di differire dal 6 luglio 2010, da 1 a 5 rate se si sceglie di differire dal 5 agosto 2010), gli interessi dovuti nelle rate successive alla prima. La tabella suddivide i titolari di partita Iva che fruiscono "naturalmente" della proroga e i non titolari di partita Iva che fruiscono della proroga qualora titolari di redditi loro imputati per trasparenza derivanti da soggetti Iva.

In caso di prima rata versata a partire dal 6 luglio 2010					
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I°	6 luglio	0,00	I°	6 luglio	0,00
II°	2 agosto	0,27	II°	16 luglio	0,11
III°	31 agosto	0,60	III°	16 agosto	0,44
IV°	30 settembre	0,93	IV°	16 settembre	0,77
V°	2 novembre	1,26	V°	18 ottobre	1,10
VI°	30 novembre	1,59	VI°	16 novembre	1,43

In caso di prima rata versata a partire dal 5 agosto 2010					
Non titolari di partita Iva			Titolari di partita Iva		
RATA	SCADENZA	INTERESSI	RATA	SCADENZA	INTERESSI
I°	5 agosto	0,00	I°	5 agosto	0,00
II°	31 agosto	0,28	II°	16 agosto	0,12
III°	30 settembre	0,61	III°	16 settembre	0,45
IV°	2 novembre	0,94	IV°	18 ottobre	0,78
V°	30 novembre	1,27	V°	16 novembre	1,11

Soggetti esclusi dalla proroga

Restano esclusi dalla proroga i seguenti contribuenti, per i quali la scadenza ordinaria rimane quella del 16 giugno 2010, con facoltà di versare al più al 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%:

- ➔ le persone fisiche non titolari di partita iva per le quali non viene attribuita una quota di reddito da parte di contribuenti assoggettati agli studi di settore;
- ➔ i soggetti che esercitano attività soggette a studi, ma che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori alla soglia prevista da ciascun singolo studio;
- ➔ i soggetti che svolgono attività non soggette a studi di settore o soggette ai parametri;

- i contribuenti minimi;
- gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario.

A seguito dell'emanazione del decreto che differisce i versamenti dal 16 giugno al 6 luglio 2010 senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%, riportiamo di seguito le scadenze interessate dalla proroga. **ATTENZIONE: il DPCM, contenente la proroga, interessa i soli contribuenti soggetti agli Studi di Settore (nonché i soci delle società di persone, gli associati di associazioni tra professionisti ed artisti, i collaboratori di imprese familiari, nonché i soci di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza).**

**6
luglio**

▪ **Imposte da adeguamento agli Studi di Settore**

Scade il termine per il versamento, senza maggiorazione, dell'Irpef, Ires, Irap ed Iva dovute in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Sempre oggi scade il versamento della maggiorazione del 3% per adeguamento spontaneo agli studi. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio**

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2010, senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 5 agosto 2010 con maggiorazione dello 0,40%.

ATTENZIONE: l'estensione della proroga al diritto camerale non è ancora stata ufficializzata.

▪ **Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2010**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Il versamento potrà avvenire anche entro il 5 agosto 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Persone fisiche che presentano Unico 2009 imposta sostitutiva**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione, ovvero della prima rata da parte dei contribuenti "minimi", dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Detti soggetti possono effettuare anche il versamento dell'Iva relativa all'intero 2009 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03 - 6/07/10.

6
luglio

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 6/07/10.

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni. Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, senza alcuna maggiorazione, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 5 agosto.

▪ **Rivalutazione degli immobili**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le società di persone e le ditte individuali versano entro oggi la seconda rata dell'imposta sostitutiva del 3% sugli immobili ammortizzabili e dell'1,5% sugli immobili non ammortizzabili dovuta sul saldo attivo di rivalutazione ovvero sui maggiori valori iscritti in bilancio. Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 5 agosto.

▪ **Contributi IVS artigiani e commercianti**

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali versano entro oggi il saldo della contribuzione eccedente il minimale 2009 e il primo acconto della contribuzione eccedente il minimale 2010.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Professionisti Associati